

ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA ELETTIVA Roma 13 settembre 2025

PARTECIPAZIONE – SVOLGIMENTO - ELEZIONI

PARTECIPAZIONE CON DIRITTO DI VOTO

RAPPRESENTANTI DEGLI AFFILIATI

A norma dell'articolo 24 dello Statuto federale e dell'articolo 40 del Regolamento Organico la partecipazione con diritto di voto è riservata alle Affiliate indicate nell'apposito nell'elenco pubblicato nel sito federale nel box dedicato all'Assemblea Nazionale. Ogni Affiliato avente diritto di voto partecipa all'Assemblea Nazionale tramite:

- il **Presidente della Società** che, in caso di suo impedimento, può delegare:
 - un soggetto interno all'associazione purché sia un componente del Consiglio Direttivo regolarmente tesserato per la carica nell'anno 2025;
- oppure*
 - un soggetto esterno, ossia il Rappresentante di un'altra affiliata avente diritto di voto.
- il **Rappresentante degli Atleti** che in caso di impedimento potrà essere sostituito esclusivamente dal rispettivo Supplente (ovvero il primo dei non eletti nell'assemblea societaria di riferimento). I nominativi del Rappresentante e del Supplente devono corrispondere a quelli indicati nel Verbale dell'Assemblee Societaria.
- il **Rappresentante dei Tecnici**, che in caso di impedimento potrà essere sostituito esclusivamente dal rispettivo Supplente (ovvero il primo dei non eletti nell'assemblea societaria di riferimento). I nominativi del Rappresentante del Supplente devono corrispondere a quelli indicati nel Verbale dell'Assemblee Societaria.

DELEGHE

Come stabilito dall'articolo 26 dello Statuto, in attuazione del principio di massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione ai lavori dell'assemblea nazionale, gli Affiliati, i cui rappresentanti siano nell'impossibilità a partecipare all'Assemblea possono rilasciare apposita delega ai rappresentanti di altro affiliato avente diritto di voto.

Il componente del Consiglio Direttivo, delegato dal proprio Presidente per la partecipazione in Assemblea, potrà ricevere la delega di altri Presidenti di altra affiliata avente diritto a voto.

Ciascun Rappresentante dell’Affiliato può ricevere massimo 2 (due) deleghe.

La delega deve essere presentata alla Commissione Verifica Poteri in originale con timbro dell’Affiliato, firmata del delegante ed accompagnata dalla copia di un documento di identità dello stesso.

Non possono rappresentare nessun Affiliato avente diritto di voto, né direttamente né per delega: il Presidente Federale, i membri del Consiglio Federale, i Candidati alle cariche federali (art. 39 R.O.).

RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI – RAPPRESENTANTI DEI TECNICI

Non sono ammesse deleghe né tra Rappresentanti degli Atleti né tra Rappresentanti dei Tecnici, è consentita esclusivamente la sostituzione del titolare con il proprio sostituto (primo dei non eletti) Tuttavia, al fine di favorire la rappresentanza delle categorie degli atleti e dei tecnici, i soggetti indicati nell'art. 39 del R.O (Presidente Federale, componenti del Consiglio Federale e candidati alle cariche federali), possono partecipare al voto solo come Rappresentanti Societari dei Tecnici o Rappresentanti Societari degli Atleti o loro supplenti, purché regolarmente eletti per tale carica in occasione delle specifiche assemblee societarie. I loro nominativi devono corrispondere a quelli indicati nel Verbale dell'Assemblea Societaria che li ha eletti.

POSSONO ASSISTERE ai lavori assembleari

- i Presidenti dei Comitati Regionali
- i Delegati Regionali
- i Delegati delle Province autonome di Trento e Bolzano
- il Presidente del Comitato Sport per Tutti
- l'organismo direttivo del Collegio degli Ufficiali di Gara
- i membri degli Organi di Giustizia
- il Presidente Onorario e i tesserati onorari e benemeriti
- i Presidenti o loro rappresentanti (purché componenti il Consiglio Direttivo) degli Affiliati non aventi diritto di voto
- i candidati alle cariche federali
- gli eventuali altri soggetti che il Consiglio Federale ritenesse opportuno invitare

PRECLUSIONI alla partecipazione in assemblea (Statuto art. 24 c. 5)

La partecipazione all'Assemblea Nazionale è in ogni caso preclusa:

- a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari, che prevedano l'esclusione dall'attività federale per un periodo non inferiore a quindici giorni, in corso di esecuzione già comminate dagli organi di giustizia;
- a chi non sia in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.

SVOLGIMENTO dell'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale sarà validamente costituita al raggiungimento del quorum stabilito dall'articolo 21 dello Statuto Federale:

- in prima convocazione con la presenza, personale o per delega, di almeno la metà degli affiliati aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione con la presenza personale o per delega, di non meno del 35% degli affiliati aventi diritto di voto.

il quorum assembleare sarà calcolato esclusivamente sul numero delle società presenti direttamente e per delega (no atleti - no tecnici).

Sarà compito della Commissione Verifica Poteri accertare il raggiungimento del quorum e comunicarlo Al Vice Presidente Vicario per consentire l'apertura dei lavori assembleari.

Raggiunto il quorum l'Assemblea sarà dichiarata aperta dal Vice Presidente Vicario, che inviterà i Rappresentati aventi diritto di voto all'elezione per acclamazione dell'Ufficio di Presidenza che sarà composto dal Presidente dell'Assemblea, dal Vice Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Generale della FICK.

L'Ufficio di Presidenza subentrerà nella direzione dei lavori Assembleari fino al loro termine. Il Presidente dell'Assemblea, prima di avviare i lavori Assembleari, inviterà l'Assemblea ad eleggere quattro (4) scrutatori. L'Assemblea procederà quindi secondo l'ordine del giorno.

ELEZIONI

Come previsto dalle norme federali nonché in base alle nuove *“Procedure e indicazioni generali sulle modalità di effettuazione del voto elettronico” emanate dal CONI* (in allegato), le votazioni per l'elezione del Presidente Federale e dei componenti del Consiglio Federale saranno svolte obbligatoriamente tramite un sistema di voto elettronico. La fase elettorale dell'Assemblea si svolgerà con il seguente ordine:

1) votazioni per l'elezione del Presidente Federale

Saranno chiamati ad esprimersi tutti i Rappresentanti aventi diritto (Affiliati, Atleti e Tecnici).

Ogni Rappresentante potrà esprimere una sola preferenza. Al termine dell'elaborazione dei voti espressi sarà proclamato Presidente Federale il candidato che avrà raggiunto la maggioranza

assoluta dei voti validamente espressi comprese le schede bianche ed esclusi i voti nulli anche in caso di ballottaggio (art. 32 Statuto).

2) votazione per l'elezione del Consiglio Federale

I Rappresentanti aventi diritto di voto di ciascuna categoria (affiliati, atleti e tecnici) saranno chiamati ad esprimersi ciascuno per l'elezione del/dei rispettivi Consiglieri Federali.

- I Rappresentanti degli Affiliati voteranno esclusivamente i Consiglieri in quota Affiliati e potranno esprimere fino ad un massimo di 7 preferenze.
- I Rappresentanti degli Atleti voteranno esclusivamente per i Consiglieri in quota Atleti e potranno esprimere fino a 2 preferenze, nel qual caso obbligatoriamente dovranno indicare un uomo ed una donna.
- I Rappresentanti dei Tecnici voteranno esclusivamente per i Consiglieri in quota Tecnici. Potranno esprimere una sola preferenza.

Al termine dell'elaborazione dei voti espressi risulteranno eletti, quali componenti del Consiglio Federale per le rispettive categorie di appartenenza, i candidati che hanno conseguito il maggior di preferenze nelle rispettive categorie (art. 33 Statuto, art. 44 R.O.). In caso di parità tra due o più candidati si procederà al ballottaggio.
